

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DEI “PERMESSI ROSA” PER LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI DUE ANNI**

(ART. 188-BIS Codice della Strada)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL .....

## **Art. 1 Oggetto e Finalità**

Il Comune di Lamporecchio ha fra i propri obiettivi primari la promozione delle politiche a favore della famiglia e della prima infanzia. In quest’ambito i cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, in particolar modo in prossimità di strutture o servizi per cui è opportuno promuovere la sicurezza ed il benessere della madre e del bambino.

Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà disciplinare le specifiche tecniche a consentire la concreta attuazione delle disposizioni normative di cui all’art. 188-bis del decreto legislativo n. 285/1992, il presente Regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione di seguito denominata “Permesso rosa” per consentire la sosta a titolo gratuito, in aree appositamente individuate nel Comune di Lamporecchio con ordinanza, da riservare alle donne in stato di gravidanza e/o a genitori di bambini di età inferiore agli anni due, aree di seguito denominate “parcheggi rosa” o “stalli rosa”. I parcheggi rosa sono stalli di sosta gratuiti e limitati nel tempo, segnalati orizzontalmente da strisce gialle e da idonea segnaletica verticale, riservati alle donne in stato di gravidanza o di genitore di bambino di età inferiore agli anni due muniti di contrassegno speciale denominato “permesso rosa”.

## **Art. 2 Riferimenti normativi**

La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare alle donne in stato di gravidanza e/o genitore di bambino di età inferiore agli anni due è la seguente:

- Art. 7 del decreto Legislativo n. 285/1992, modificato dalla Legge n. 121/2021 di conversione del D.L. n. 12/2021;
- Art. 188-bis del decreto Legislativo n. 285/1992, introdotto dalla Legge n. 121/2021 di conversione del D.L. n. 12/2021;
- Decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili, dell’Economia e delle Finanze e per le Disabilità, recante in oggetto “Indicazioni preliminari per la segnaletica degli “stalli rosa”.

## **Art. 3 Oggetto**

Il presente regolamento si applica alle aree di sosta appositamente individuate con delibera di Giunta e disciplina le procedure per il rilascio dei “permessi rosa” di cui all’art. 7 del decreto legislativo 285/1992, nelle more dell’emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantirne la fruizione da parte di chi ne abbia legittimamente diritto.

## Art. 4

### Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

**Fase di gestazione:** il periodo temporale in cui una donna presenta uno stato di gravidanza clinicamente accertato.

**Permesso rosa:** il contrassegno speciale spettante all'avente diritto al fine di poter usufruire delle aree di sosta dedicate, valido sul territorio comunale.

**Parcheggi rosa o stalli rosa:** gli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di "permesso rosa".

## Art. 5

### Modalità di presentazione dell'istanza, rilascio, validità e utilizzo del permesso rosa

La richiesta di permesso rosa può essere presentata da:

- a. donna in stato di gravidanza residente nel Comune di Lamporecchio;
- b. genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, residenti nel Comune di Lamporecchio, di bambini di età non superiore a due anni dichiarata con autocertificazione debitamente sottoscritta;
- c. altra persona, appositamente delegata dalla donna in stato di gestazione o da un genitore del bambino/a.

I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di permesso rosa mediante la compilazione del modulo allegato al presente regolamento.

Il modulo di richiesta di cui al comma precedente deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Larciano, oppure trasmesso tramite posta certificata all'indirizzo [comune.lamporecchio@postacert.toscana.it](mailto:comune.lamporecchio@postacert.toscana.it) o all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@comune.lamporecchio.pt.it](mailto:protocollo@comune.lamporecchio.pt.it), corredato della documentazione di seguito indicata:

- Certificazione medica;
- Copia di un documento di identità;
- Numero e data di rilascio della patente di guida;
- Copia della carta di circolazione;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri per il rilascio.

Il ritiro del permesso rosa, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, è previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'istante indicando i motivi ostativi al rilascio. In caso di irregolarità sanabili il termine per il rilascio di 15 giorni decorrerà di nuovo a partire dall'avvenuta integrazione dei documenti richiesti. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento motivato sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego.

Per ogni nascita sarà rilasciato un solo "permesso rosa" anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

Il "permesso rosa" individuato nel presente regolamento è:

- Nominale;

- non cedibile a terzi;
- rilasciato in unico esemplare per un massimo di n. 2 vetture delle quali saranno comunicate, previamente all'atto della richiesta di rilascio, le targhe e delle quali si farà menzione nel titolo autorizzativo;
- valido sino al compimento del 2° anno di età del/i minore/i.

Al momento del ritiro del permesso rosa, i soggetti di cui all'art. 1, c. 1 lett. a) devono esibire il certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

La sosta concessa negli appositi stalli rosa individuati con delibera di Giunta e ordinanza ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 285/1992 è subordinata all'esposizione del previsto permesso rosa rilasciato dal Comando di Polizia Municipale di Lamporecchio, collocato all'interno del veicolo indicato in modo chiaramente visibile dall'esterno.

La sosta dell'autoveicolo provvisto di permesso rosa è autorizzata negli stalli appositamente individuati esclusivamente in presenza della donna in stato di gravidanza e/o del genitore, anche affidatario o adottivo, unitamente al figlio di età inferiore agli anni due, che deve essere presente nel veicolo, sia che sia stato accompagnato o stia per essere preso a bordo.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché la revoca dello stesso a norma del presente regolamento.

Il permesso rosa non consente l'accesso nelle aree pedonali urbane istituite con ordinanza, anche temporanea.

## **Art. 6**

### **Oneri per il rilascio**

Il costo per il rilascio, anche in caso di smarrimento o furto del permesso rosa, è di € 15,00 (quindici) per spese e diritti d'istruttoria da versare al Comune di Lamporecchio mediante PagoPa.

La realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta utilizzati quali parcheggi rosa è sostenuto interamente dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 7**

### **Limiti, utilizzo dei parcheggi e revoca del permesso Rosa**

Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio, il permesso rosa in originale deve essere obbligatoriamente esposto in modo chiaramente visibile sul cruscotto dell'auto come specificato all'art. 5 c. 9 del presente regolamento.

La durata della sosta nei parcheggi rosa, fissata in un massimo di due ore continuative, deve essere suffragata dalla presenza, all'interno del veicolo ed a lato del permesso rosa in originale, di apposito disco orario riportante l'ora esatta dell'inizio della sosta.

Il Permesso Rosa sarà revocato d'ufficio nei seguenti casi:

- contestazione di n. 2 violazioni al Codice della Strada relative al non corretto utilizzo dello stesso;
- esposizione del Permesso Rosa in fotocopia anche a colori ritenuto non valido.

## Art. 8 – Segnaletica

Le aree di sosta appositamente allestite sono delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo e contraddistinte dall'apposita segnaletica verticale come previsto dall'art. 149 del Regolamento di attuazione C.d.S. Il pittogramma dovrà essere utilizzato sia come simbolo da inserire nel segnale verticale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione.



Pittogramma per la segnaletica verticale

(manca immagine cartello disco orario 2 ore)

Segnaletica verticale

con pannello integrativo 2 ore

Tale segnaletica sarà integrata con il pannello che disciplina l'uso del disco orario per un massimo di due ore.

## Art. 9

### Validità

Il contrassegno ha validità limitata nel tempo rispetto alle condizioni sotto riportate e può essere utilizzato nella fase di gestazione solo se a bordo del veicolo vi è la titolare del permesso, dopo la nascita del bambino solo se a bordo del veicolo vi è uno dei genitori e il/la bambino/a di età non superiore ai 2 anni (quindi non potrà essere usato da altri parenti dei bambini).

La validità temporale del "Permesso Rosa" è così determinata:

- nel caso di donna in gestazione: a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione, fino al mese successivo al parto. Durante questo mese successivo al parto potrà essere richiesto il rinnovo del permesso fino al compimento del 2° anno di età del bambino mediante presentazione di nuova istanza e del relativo nuovo pagamento delle spese di istruttoria;
- nel caso di genitore di un figlio o più figli: dalla data in cui viene rilasciato il permesso e fino al giorno del compimento del secondo anno di età del bambino/a più giovane.

## Art. 10

### Norme finali e entrata in vigore

L'attuazione del presente Regolamento, per quanto concerne l'istituzione degli stalli di sosta riservati ai titolari di permessi rosa, sarà disposta con ordinanza.

Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e di statuto.

Con le modifiche apportate al Codice della Strada in attuazione del Decreto Legge del 10 settembre

2021 n.121, gli stalli rosa sono stati riconosciuti in via ufficiale come sosta ed appositamente identificati e riservati ad uso esclusivo di specifiche categorie di utenti. Si precisa che le modifiche apportate al Codice della strada non prevedono per i possessori del “permesso Rosa” la sosta gratuita sugli stalli di sosta a pagamento, c.d. strisce blu, sulle quali continua ad essere obbligatorio il pagamento.

Il presente regolamento cesserà di produrre i propri effetti con l’entrata in vigore delle norme nazionali che verranno emanate dopo la sua approvazione.

Nel caso in cui venissero diversamente regolamentate le modalità di rilascio e/o il modello di permesso utilizzato, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad adeguare automaticamente tutti i permessi già rilasciati.